



Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo D.Lgs 231/01)

MODELLO ORGANIZZATIVO

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO

DATA

REVISIONE

27/08/2024

03

CISAF SPA

MODELLO ORGANIZZATIVO

D.Lgs. 231/01

Approvato con verbale di determinazione dell'Amministratore Unico n. 02 del 28/08/2024

Revisione	Approvato	Data
REV.00 - Emissione del Modello di Organizzazione D.lgs. 231/01		
REV.01 - Aggiornamento Modello di Organizzazione D.lgs. 231/01		
REV.02 - Aggiornamento Modello di Organizzazione D.lgs. 231/01		
REV.03 – 27-08-2024 Aggiornamento Modello di Organizzazione D.lgs. 231/01	 C.I.S.A.F. S.p.A. Via S.S. 108 n. 130 - Pellaro 89134 REGGIO CALABRIA Tel. 0965 45433 - Fax 0965 45976 P.IVA e C.F. 00129470903	28/08/2024

Sommario

PREMESSA	4
PARTE GENERALE	7
1. <i>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</i>	7
1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione	7
1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità	23
1.3 L'apparato sanzionatorio	24
1.4 Concetto di rischio accettabile	26
1.5 Le Linee Guida di Confindustria	26
2 <i>LA SCELTA DELLA SOCIETÀ E L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO</i>	27
2.1 La scelta della Società	27
2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello	27
3 <i>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ</i>	28
3.1 Finalità del Modello	28
3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico	30
3.3 Destinatari del Modello	30
3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello	31
4 <i>L'ORGANISMO DI VIGILANZA – AUDIT – COMPLIANCE OFFICER (C.O.)</i>	31
4.1 I professionisti dell'area 231	31
4.2 Organo di controllo interno: Compliance Officer	32
4.3 Funzioni e poteri	32
4.4 Obblighi in materia di reporting	33
4.5 Flussi informativi - Sistema delle deleghe	33
4.6 Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi	33
4.7 Obblighi di informativa	33
4.8 Attività di coordinamento	34
4.9 Selezione del personale	34
4.10 Modalità di nomina e durata in carica dell'OdV, Audit e Supervisor C.O.	34
4.11 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca	35
4.12 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza	36
4.13 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza	39
4.14 Reporting dell'Organismo di Vigilanza	39
4.15 Conservazione delle informazioni	40
5 <i>LA DIFFUSIONE DEL MODELLO</i>	40
5.1 Attività informativa	40
5.2 Diffusione del Modello 231 presso le società controllate e collegate da Cisaf S.p.a.	41
5.3 Società partecipate, consorzi e joint-venture	41
5.4 Formazione del personale	42
5.5 Comunicazione ai componenti degli organi sociali	42
5.6 Formazione e comunicazione ai responsabili	42
5.7 Formazione e comunicazione per quadri, impiegati e operai (non responsabili di unità)	43
5.8 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici	43
5.9 Comunicazione a terzi e al mercato	43
6 <i>IL SISTEMA DISCIPLINARE</i>	43
6.1 Violazioni del Modello	44
6.2 Misure nei confronti dei dipendenti	45
6.3 Violazioni del Modello da parte dei soggetti apicali e relative misure	47

6.4	Misure nei confronti dei membri dell’Organo Amministrativo, dei membri dell’OdV	47
6.5	Misure nei confronti dei collaboratori, dei consulenti esterni, dei fornitori, degli appaltatori.	48
7.	LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO	48
7.1	Sistema organizzativo	49
7.2	Controllo di gestione e flussi finanziari	49
7.3	Programma di informazione e formazione.....	49
7.4	Sistemi informativi e applicativi informatici	50
7.5	Archiviazione della documentazione	37
8.	DATI AZIENDALI.....	51
9.	ORGANIGRAMMA AZIENDALE	54
10.	RAPPORTI CON IL CODICE ETICO.....	54
11.	DELEGHE	42
11.1	Il sistema dei poteri e delle deleghe	55
11.2	Le definizioni.....	56
11.3	Le criticità	56
11.4	Articolazione dell’intervento	43

ALLEGATI

- 1. Sistema disciplinare**
- 2. Codice Etico integrato**
- 3. Appendice normativa**
- 4. Procedure gestionali interne**

PREMESSA

La CISAF S.p.a. (di seguito denominata “**Società**”), nella figura dell’amministratore unico Ing. Sabrina Silvia Gattuso, ha proceduto all’approvazione del “*Modello di organizzazione, gestione e controllo con annessi allegati*” in rev. 02 (di seguito denominato “**Modello**”) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, (di seguito denominato “**Decreto**”).

Appare rilevante evidenziare come la Società sia addivenuta alla approvazione del Modello a seguito di un percorso finalizzato alla adozione di una politica aziendale integrata atta a garantire i principi di legalità dell’impresa, di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

In seno a detto percorso la Società ha ottenuto, dapprima, il rilascio del Rating di Legalità, successivamente la iscrizione nella White List ai sensi dell’art. 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012 n. 190 ed in ultimo la certificazione sotto schema UNI EN ISO 37001:2016.

La Società ha inoltre aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto il 10 maggio 2010 tra Confindustria e il Ministero dell’Interno, nonché alle Linee Guida di attuazione predisposte dalla Commissione per la Legalità e in ultimo all’adesione del Protocollo Antirackett sottoscritto tra ANCE Reggio Calabria e Ministero dell’Interno. Si è dotata di un Codice Etico, rivisto, aggiornato ed armonizzato al presente modello organizzativo, di linee guida e procedure aziendali in materia di acquisti e forniture, nonché della Vendors List.

In altre parole, già prima della formale approvazione del Modello, la Società, nella sua piena autonomia, ha posto in essere tutta una serie di azioni e iniziative che danno conto della sensibilità degli organi di vertice ai temi della legalità, trasparenza, rispetto della concorrenza ed adeguata conoscenza dei propri fornitori.

Il Modello adottato dalla Società, traendo spunto dal “CODICE ANTIMAFIA PER LE IMPRESE” vuole essere uno strumento di gestione e controllo (*governance*) dell’impresa attraverso il quale si mira, in particolare, a fronteggiare e ridurre i rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali all’interno di territori ad alto tasso di criminalità come quello in cui opera la Società.

La Società, attraverso la prevenzione del rischio di infiltrazione criminale persegue un duplice obiettivo:

1. protezione ed incremento dell’integrità aziendale, favorendo la creazione di valore economico per la singola impresa;
2. contributo alla tutela dell’ordine pubblico economico ed alla difesa della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità nel suo complesso.

Il Modello considera tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento dell’attività d’impresa: risorse umane, fornitori, clienti, istituzioni ed altri attori collettivi, territoriali od esponenziali.

L'adozione del Modello e, in particolare, la ricognizione, da parte della Società del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'area territoriale in cui si opera, esige un'analisi continua del territorio o del contesto, volta ad individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nell'ottica di un continuo monitoraggio dei contesti in cui la Società opera, quest'ultima si impegna a realizzare e mantenere nel tempo una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale (prefetti, questori, forze di polizia, sindaci, associazioni industriali, associazioni sindacali di riferimento od eventuali soggetti funzionalmente assimilabili, associazioni volontarie, università), volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei criteri di valutazione.

Le informazioni ed i dati di conoscenza acquisiti verranno tenuti in considerazione anche per la selezione dei diversi interlocutori territoriali: dipendenti, collaboratori, professionisti, fornitori.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale comporta una valutazione di affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche od enti) che hanno rapporti con l'impresa.

A tal fine possono essere utilizzati plurimi indicatori, tra cui:

1. sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (art 3 ss. L. 1423 del 1956; art. 10 L. 575 del 1965);
2. applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per partecipazione o concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
3. applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d. lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio e di associazione a delinquere di natura transnazionale, e per altre figure di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;

4. costituzione di enti nei quali figurano, come soci, amministratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese od enti nelle situazioni indicate *sub a)*, *b)* e *c)*, ovvero manifestamente sprovvisti, per età o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
5. imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
6. imprese od enti che risultino privi di rapporti con aziende di credito;
7. intervento, nelle trattative commerciali, di persone od enti privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
8. mancata consegna, qualora richiesta, del certificato penale generale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia, o di autocertificazione sostitutiva;
9. mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività.

L'accertamento delle situazioni sopra indicate incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Il Modello costituisce fonte specifica di obblighi per tutti i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e i dirigenti a qualsiasi livello gerarchico nei rapporti interni alla vita aziendale e nelle relazioni esterne che in qualsiasi modo possono coinvolgere gli interessi della Società.

Al Modello è assicurata la massima diffusione anche mediante la presa di visione da parte dei fornitori e dei clienti, nonché attraverso la pubblicazione nel sito web ufficiale della Società.

Nell'adozione ed attuazione del Modello sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa ed i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, normativa sulla Privacy ecc.).

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300, si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

La nuova normativa ha introdotto nell'ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata. I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue:

- a) l'inclusione dell'Ente nel novero di quelli rispetto ai quali Legge trova applicazione;
- b) l'avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa Legge, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- c) l'essere l'autore del reato un soggetto con funzioni apicali o subordinate all'interno dell'Ente;
- d) la mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (o l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (iuris tantum), fatta salva la facoltà dell'Ente di

fornire la prova contraria (c.d. inversione dell'onere della prova). Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l'assoggettabilità dell'Ente a sanzioni di svariata natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quelle pecuniarie (fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino all'interdizione definitiva all'esercizio dell'attività).

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia, nei suoi tratti fondamentali, il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a dispetto del *nomen iuris* adottato, l'intero contesto sostanziale in cui la Legge si inserisce è dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica.

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli commessi all'estero, purché l'ente/società abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale e nei confronti dello stesso non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'ambito operativo del Decreto riguarda i seguenti **REATI PRESUPPOSTO:**

- [i delitti contro la Pubblica Amministrazione o ai danni dello Stato \(artt. 24 e 25 del Decreto\):](#)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 321 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319 *bis* e 321 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter*, comma 2 e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater*);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);

- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode nel settore dei finanziamenti destinati all'agricoltura (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898);
- Peculato (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

- in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350 conv. con modificazioni in legge 23 novembre 2001 n. 409 e in virtù delle integrazioni apportate dalla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, i reati indicati dall'art. 25 bis del Decreto, vale a dire i reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- in virtù della promulgazione ed entrata in vigore del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61 così come modificati dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262 e in virtù delle modifiche apportate dalla promulgazione della legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal d.lgs. n. 38/2017 i reati indicati dall'art. 25 ter del Decreto, vale a dire i reati societari:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);

- Falso in prospetto (art. 2623 c.c. – art. 173 *bis* l. 24 febbraio 1998 n. 58)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall’art. 37 c. 34 D. Lgs. n. 39/2010 e sostituito identico dall’art. 27 del medesimo decreto così rubricato: “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale”);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c. – comma 1 modificato dall’art. 37 c. 35 d.lgs. n. 39/2010 e richiamato dall’art. 29 del medesimo decreto);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.)
- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

- [in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 14 gennaio 2003 n. 7, i reati indicati dall’art. 25 quater del Decreto, vale a dire i c.d. reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.](#)

- [in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 9 gennaio 2006 n. 7, i reati indicati dall’art. 25 quater.1 del Decreto, vale a dire i c.d. reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.](#)

- [in virtù della promulgazione ed entrata in vigore della legge 11 agosto 2003 n. 228 così come modificata dalla legge 6 febbraio 2006 n. 38 e dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 e dalla L. n. 199/2016, i reati indicati dall’art. 25 quinquies del Decreto vale a dire i delitti contro la personalità individuale disciplinati dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale.](#)

- in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 18 aprile 2005 n. 62, i reati indicati dall'art. 25 sexies del Decreto, vale a dire, tra i delitti previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II T.U. di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelli in tema di abusi di mercato:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58).

- in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge di «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», approvata definitivamente e pubblicata sulla G.U. dell'11 aprile 2006, i reati transnazionali richiamati nell'ambito della legge 16 marzo 2006 n. 146, vale a dire i delitti di:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Reati concernenti il traffico di migranti previsto dall'art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;
- Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

- in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 3 agosto 2007 n. 123, i reati previsti dall'art. 25 septies commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, ovvero i delitti di:

- Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 590 c.p.).

- in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e in virtù delle modifiche introdotte dalla legge 15 dicembre 2014 n. 186, i reati previsti dall'art. 25 octies (Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio), ovvero i delitti di:

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art. 648 ter. 1 c.p.)

- in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge 18 marzo 2008 n. 48, i reati previsti dall'art. 24 bis, ovvero i delitti di in tema di criminalità informatica e di trattamento illecito di dati:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

- in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, i reati previsti dall'art. 24 ter, ovvero i delitti di criminalità organizzata:

- Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al compimento di uno dei reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 416 comma 6 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309).

- in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, i reati previsti dall'art. 25 bis.1, ovvero i delitti contro l'industria e il commercio:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

- in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, i reati previsti dall'art. 25 novies, ovvero i delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- Art. 171 commi 1 lett. a *bis* e 3 l. 22 aprile 1941 n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
- Art. 171 *bis* l. 22 aprile 1941 n. 633;
- Art. 171 *ter* l. 22 aprile 1941 n. 633;
- Art. 171 *septies* l. 22 aprile 1941 n. 633;
- Art. 171 *octies* l. 22 aprile 1941 n. 633.

- in seguito alla promulgazione della legge 3 agosto 2009 n. 116, il reato previsto dall'art. 25 decies, ovvero il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudicante (art. 377 *bis* c.p.), in ambito nazionale.

- In seguito alla promulgazione del d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 e in virtù delle modifiche apportate dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, i reati previsti dall'art. 25 undecies, ovvero i reati ambientali:

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);

- Delitto colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260 *bis* e 279 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale;
- Artt. 1, 2 e 3 *bis* l. 7 febbraio 1992 n. 150, Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla l. 19 dicembre 1975 n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Art. 3 l. 28 dicembre 1993 n. 549, Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- Artt. 8 e 9, d.lgs. 6 novembre 2007 n. 202, Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.

- [in seguito alla promulgazione del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109, il reato previsto dall'art. 25 duodecies](#), ovvero il Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 comma 12-*bis* d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286). Modificato dalla legge n. 161/2017.

- [in seguito alla promulgazione della legge n. 167/2017, il reato di cui all'art. 25 terdecies](#) in tema di razzismo e xenofobia di cui di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

- [in seguito alla promulgazione della legge 3 maggio 2019 n. 39, i reati previsti dall'art. 25 quaterdecies](#), ovvero i reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

- Artt. 1-4 della legge 13 dicembre 1989 n. 401.

- [in seguito alla promulgazione del d.l. 26 ottobre 2019 n. 124 – successivamente integrato dal d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 –, i reati previsti dall'art. 25 quinquiesdecies, ovvero i "Reati Tributari":](#)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 d.lgs. n. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11 d.lgs. n. 74/2000;
- dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000).

- [in seguito alla promulgazione del d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, i reati previsti dall'art. 25 sexiesdecies, ovvero i "Reati Contrabbando":](#)

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nelle zone extradoganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di dritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 bis D.P.R. n. 43/1973);
- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 ter D.P.R. n. 43/1973);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. n. 43/1973);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973);

- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973).

- [In seguito alla promulgazione del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 184, i reati previsti dall'art. 25 octies-1](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:

Art. 25-octies 1 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*)

1 – In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'art. 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

2 – Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

3 – Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

- [In seguito alla promulgazione della Legge n. 238 del 23 dicembre 2021 \(c.d. Legge Europea\) – entrata in vigore in data 1° febbraio 2022, i reati previsti dall'art. 24-bis, 25-quinquies e 25-sexies](#), sono apportate le seguenti:

- modifica di alcuni delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall' art. 24-bis D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - ampliamento della descrizione delle condotte dei reati di: i) detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.); ii) detenzione, diffusione e installazione abusiva diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.) e di iii) detenzione,

- diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.) e conseguente modifica della rubrica delle norme;
- aumento di pena per il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
 - modifica di alcuni dei delitti contro la personalità individuale ex 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - estensione della condotta del reato di detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.) anche all' accesso intenzionale;
 - introduzione di aggravanti specifiche al reato di adescamento di minorenni (Art. 609 – *undecies* c.p.);
 - modifica dei reati di *market abuse* richiamati dall' 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001, ossia del reato di cui all'art. 184 TUF (ora rubricato “abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”) e del reato di “manipolazione del mercato” di cui all'art. 185 TUF. A tale proposito si precisa che la Legge in esame ha altresì ampliato l'ambito di applicazione dei predetti reati mediante la modifica del testo dell'art. 182 del TUF (Testo Unico di Intermediazione Finanziaria).

- [In seguito alla promulgazione della Legge 9 marzo 2022 n. 22, i reati previsti dagli articoli 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* ovvero “Delitti contro il patrimonio culturale” e “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici “](#)

art. 25-*septiesdecies*

Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative **fattispecie di reato integrate nel novero dei reati presupposto sono 9:**

1. Art. 518 *bis* — Furto di beni culturali
2. Art. 518-*ter* — Appropriazione indebita di beni culturali
3. Art. 518 *quater* — Ricettazione di beni culturali
4. Art. 518 *octies* — Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
5. Art. 518-*novies* — Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
6. Art. 518 *decies* — Importazione illecita di beni culturali
7. Art. 518 *undecies* — Uscita o esportazione illecite di beni culturali

8. Art. 518 *duodecies* — Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
9. Art. 518 *quaterdecies* — Contraffazione di opere d'arte

art. 25-duodevicies

Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative **fattispecie di reato integrato nel novero dei reati presupposto sono 2:**

1. Art. 518 *sexies* — Riciclaggio di beni culturali
2. Art. 518 *terdecies* — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

- [In seguito alla promulgazione del D. Lgs. 02 marzo 2023 n. 19 “Attuazione della direttiva \(UE\) 2019/2121 del Parlamento europeo per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”, i reati previsti dagli articoli 25-ter Reati Societari](#) ovvero:

1. per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (EU) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da 150 a 300 quote.

Tale delitto viene introdotto dall'art. 54 del D Lgs 19/2023 e prevede che: <<chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'art. 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'art. 32-bis del codice penale>>

- [In seguito alla promulgazione del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 “Whistleblowing”, abrogazione commi 2-ter e 2-quater Art. 6 D. Lgs. 231/2001](#) ovvero:

- Attuazione della **direttiva (UE) 2019/1937 (whistleblowing)** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- **Estensione a tutti i datori di lavoro del settore pubblico e privato**, a prescindere dall'adozione del modello organizzativo 231, quanto già stabilito nel decreto attuativo della direttiva europea n. 1937 del 2019 sul **whistleblowing** in merito a violazioni, comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato
- **Aggiunta di un canale di segnalazione esterna alle modalità di segnalazione interna** già prevista per le organizzazioni che adottano un Modello 231 attivato dall'ANAC a cui ricorrere quando non è stata

previsto, attivato o non conforme un canale di segnalazione interna, oppure il segnalante non ha avuto seguito alla sua segnalazione o ha motivi di ritenere che la sua segnalazione possa determinare rischio di ritorsione o che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

- **Abrogazione dell'Art. 54-bis del D.Lgs n.165 del 30 marzo 2001** "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti"
- **Abrogazione dei commi 2-ter e 2-quater dell'Art. 6 del D.Lgs 231/01** "Adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni"
- **Abrogazione dell'Art. 3 della legge n.179 del 30 novembre 2017** "Nozione di giusta causa di rivelazione della notizia riservata"

- [In seguito alla promulgazione della Legge n. 50 del 5 maggio 2023 "Decreto Cutro", modifica art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001 ovvero:](#)

- Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.
- Modifica **Art. 12** , commi 1 e 3 del D.Lgs n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Inserimento **Art. 12-bis** D.Lgs n. 286/1998 – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina
- Modifiche **Art. 22** del D.Lgs n. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che hanno interessato le fattispecie di reato dell'**Art. 25-duodecies** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"

- [In seguito alla pubblicazione G.U. n. 138 del 15/06/2023, aggiornamento dell'art 22 comma 12-ter D.Lgs 286/98 "Sanzione amministrativa accessoria" che ha interessato la fattispecie di reato dell'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare del D. Lgs 231/2001.](#)

- [In seguito alla legge 93 del 14 luglio 2023 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante la rete di comunicazione elettronica, modifiche all'art. 171-ter "Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ect" e all'art. 174-ter "legge sulla protezione del diritto d'autore" entrambi della legge 633/41 del 22/04/1941 che hanno interessato l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" del D. Lgs 231/2001.](#)

- [In seguito a D.L. 10 agosto 2023 n. 105 coordinato con la Legge di conversione n. 137 del 9 ottobre 2023 \(c.d. "Decreto Giustizia\)](#)

Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

- Modifica testo art. 24 D.Lgs 231/01 e inserimento al suo interno delle fattispecie dei reati di Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.) e di Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353-bis c.p.)
- Modifica rubrica e testo 25-octies.1 e inserimento al suo interno della fattispecie del reato di Trasferimento fraudolento di valori (Art.512-bis c.p.)
- Modifica 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale) e Art 452-quater c.p. (Disastro ambientale), Inserimento Art.255 D.Lgs152/2006 (Abbandono rifiuti) che vanno ad interessare i Reati ambientali Art. 25-undecies D.Lgs 231/01

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 512-bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

- [In seguito al D.Lgs n. 87 del 14/06/2024 si introduce una revisione del sistema sanzionatorio tributario:](#)

Per quanto riguarda le modifiche alle norme penali, in vigore dal 29 giugno 2024, il decreto:

- 1) opera una precisa distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, ai fini della applicazione delle fattispecie di indebita compensazione previste dall'articolo 10 quater D. lgs. n. 74/2000;
- 2) riformula le fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10 bis D. lgs. n. 74/2000) e di omesso versamento dell'IVA (articolo 10 ter D. lgs. n. 74/2000);
- 3) rimodula le cause di non punibilità previste dall'articolo 13 D. lgs. n. 74/2000 (in particolare, la non punibilità dei reati di omesso versamento di ritenute certificate o di IVA «se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto»; la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex 131 bis cod. pen.);
- 4) introduce nuove circostanze attenuanti, modificando l'articolo 13 bis D. lgs. n. 74/2000;
- 5) introduce nuove norme per coordinare il rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale (articoli 20, 21, 21 bis, 21 ter, D. lgs. n. 74/2000).

Circa l'ambito oggettivo di applicabilità dell'esimente, essa si riferisce in modo chiaro alle sole indebite compensazioni mediante crediti non spettanti: non contempla quelle mediante crediti inesistenti.

- [In seguito alla L. 90/2024 del 28/06/2024 Cybersicurezza il legislatore:](#)

- 1) Ritocca il contenuto dell'art. 24-bis relativo ai reati informatici, aumentando le sanzioni previste dal suo comma1, le quali passano da una cornice edittale ricompresa tra 100 e 500 quote, ad una ricompresa tra 200 e 700 quote;
- 2) Aggiunge all'articolo 24-bis il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote a seguito della commissione della nuova fattispecie di reato legata all'estorsione informatica di cui all'articolo 629, comma 3, del codice penale. Nei casi di condanna, inoltre, è prevista anche l'applicazione delle sanzioni interdittive per una durata non inferiore a due anni. reato di estorsione informatica debba essere accolto con estremo favore, in quanto teso a punire con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000 "chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno"
- 3) Modifica il comma 2 dell'articolo 24-bis, relativo alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici") e 615-quinquies ("Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare

o interrompere un sistema informatico o telematico”) del codice penale, innalzando la sanzione pecuniaria ivi prevista sino a 400 quote.

- 4) Sostituisce tra i reati presupposto per i quali è prevista l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria di cui al precede al punto 3. il riferimento all’articolo 615-quinquies c.p., abrogato proprio dalla Legge sulla Cybersicurezza, con il richiamo al nuovo delitto di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di cui all’articolo 635-quater.1.

- [In seguito al Decreto Legge n. 92 del 4 luglio 2024](#)

Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

Introduzione dell’Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili) e **modifica Art. 322-bis c.p.** (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità’, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell’Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell’Unione europea e di Stati esteri) facenti parte della fattispecie dei reati previsti all’**Art.25 D.Lgs 231/01** (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione e abuso d’ufficio)

- [In seguito alla Legge n. 112 dell’8 agosto 2024](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

Modifica al testo dell’Art.314-bis c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), facente parte della fattispecie dei reati previsti all’Art.25 D.Lgs 231/01, introdotto dal Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, cui è stato aggiunto un secondo comma riportante la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto (descritto nel primo comma) offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e l’ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

Modifica alla rubrica dell’Art. 322-bis c.p. ,con l’inserimento di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili” (Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità’, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) ed al testo con riferimento anche all’Art 314-bis c.p. oltre che all’Art.314 c.p.

Modifica al testo dell'Art- 323-bis c.p. (Circostanze attenuanti) con riferimento nel primo comma anche all'Art 314-bis c.p.

Modifica alla rubrica dell'Art.25 del D.Lgs231/01 con l'aggiunta delle parole **"indebita destinazione di denaro o cose mobili"** e la **soppressione** delle parole **"abuso d'ufficio"** per cui la rubrica ultima dell'Art.25 è **" Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione"**.

Lo stesso articolo 25 del D.Lgs 231/01 è stato oggetto di modifica anche nel testo del comma uno in cui è riportato il richiamo dell'Art. 314-bis c.p e la cancellazione dell'Art. 323 c.p. (Abuso d'ufficio)

1.2 Il modello organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità

Il Decreto all'art. 6 comma 1 prevede che la Società non risponda dei reati commessi dai soggetti c.d. apicali qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo su indicato.

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale la Società è responsabile solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In ogni caso è esclusa l'omissione degli obblighi di direzione e vigilanza se, prima della commissione del reato, la Società ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede che gli enti/società, per soddisfare le predette esigenze, possano adottare modelli di organizzazione e di gestione *"sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro trenta giorni osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*. In conformità a tale disposizione la Società, nella predisposizione del presente Modello, si è ispirata alle linee guida emanate da Confindustria. Occorre tuttavia ricordare che tali indicazioni rappresentano un semplice quadro di riferimento a cui ogni società può rifarsi ai fini dell'adozione del Modello.

Si tratta di suggerimenti cui la società è libera di ispirarsi nell'elaborazione del Modello.

Ogni società deve, infatti, adeguare le linee guida alla realtà concreta che la caratterizza e, quindi, alle sue dimensioni ed alla specifica attività che svolge, e scegliere di conseguenza le modalità tecniche con cui procedere all'adozione del Modello.

Il Modello deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, una valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello deve altresì prevedere un adeguato sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere realizzati quando:

- (i) siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro;
- (ii) in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.3 L'apparato sanzionatorio

Il Decreto prevede che, per gli illeciti sopra descritti, agli enti/società possano essere applicate in primo luogo sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive; in secondo luogo potrà essere disposta la pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato. Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogniqualvolta un ente commetta uno degli illeciti previsti dal Decreto.

Ai fini della quantificazione delle quote il giudice deve tenere conto:

- a) della gravità del fatto;
- b) del grado di responsabilità dell'ente;
- c) dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota viene invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. In certi casi la sanzione pecuniaria può essere anche ridotta.

Le **sanzioni interdittive** possono essere applicate solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- 2) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti/società ai sensi del Decreto sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice, sulla base dei criteri indicati per la commisurazione delle sanzioni pecuniarie all'art. 11 del Decreto.

Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di applicare alcune sanzioni in via definitiva qualora si verificano determinati eventi considerati particolarmente gravi dal Legislatore.

Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Il Giudice può disporre in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente la prosecuzione dell'attività dell'ente/società da parte di un commissario giudiziale per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In caso di inosservanza delle sanzioni interdittive la punizione può essere la reclusione da sei mesi a tre anni a carico di chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente cui è stata applicata la sanzione interdittiva, trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti la stessa.

Qualora sussistano gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'ente per un illecito dipendente da reato e vi sono fondati motivi e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole, le sanzioni interdittive di cui sopra possono anche essere applicate in via cautelare.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la sentenza di condanna la **confisca** del prezzo o del profitto del reato nonché la **pubblicazione** della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva a spese dell'ente/società.

1.4 - Concetto di rischio accettabile

Un concetto critico da tener presente nella costruzione di qualunque Modello organizzativo, gestionale e di controllo è quello di “rischio accettabile”.

Pertanto, ai fini dell’applicazione delle norme del D.Lgs. 231/01, assume importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre al fine di inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui D.Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità deve essere tale da consentire la costruzione di un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, violando quindi intenzionalmente il Modello Organizzativo adottato.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all’interno della CISAF S.p.A. possa giustificare la propria condotta adducendo l’ignoranza delle direttive aziendali;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall’errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle direttive aziendali.

1.5 Le Linee Guida di Confindustria

Come già ricordato nel precedente paragrafo 1.2, al fine di agevolare gli enti nell’attività di predisposizione di idonei Modelli, il Decreto prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, Confindustria ha elaborato le “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001*”, aggiornandone il testo definitivo nel mese di giugno 2021.

Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- A. individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal Decreto;
- B. predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati presupposti dal Modello attraverso l’adozione di appositi protocolli.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato da Confindustria sono:

- Codice Etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;

- comunicazione al personale e sua formazione;

Le componenti del sistema di controllo devono essere ispirate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza (OdV) tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza, professionalità e continuità di azione.

C. Obblighi di informazione da parte dell'OdV e verso l'OdV.

È opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello.

Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

2 LA SCELTA DELLA SOCIETÀ E L'APPROCCIO METODOLOGICO ADOTTATO

2.1 La scelta della Società

Nonostante il Decreto non imponga l'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, la CISAF S.p.A. ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso al fine di garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività aziendale.

La Società ha quindi deciso di avviare un progetto di analisi ed adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto dei propri strumenti organizzativi, di gestione e controllo, al fine di adottare un proprio Modello, ritenuto, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari nell'espletamento delle proprie attività, un imprescindibile mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

2.2 Il processo di redazione e implementazione del Modello

2.2.1 Approccio metodologico generale

La definizione del Modello organizzativo e di gestione della Società si è articolata nelle seguenti fasi:

- preliminare analisi della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza delle attività svolte dalla Società e del suo assetto organizzativo;
- individuazione preliminare delle aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati (“Processi Sensibili”);
- descrizione dei Processi Sensibili nel loro stato attuale attraverso l’analisi della documentazione aziendale esistente;
- analisi dei Processi Sensibili per valutare i rischi di commissione di reati ex d.lgs. 231/2001 a fronte delle modalità attuali di svolgimento dei processi sensibili (c.d. “*Risk Assessment*”), confrontando lo stato attuale del sistema normativo, organizzativo, autorizzativo e del sistema di controlli interni con uno stato “ideale”, idoneo a ridurre ad un rischio accettabile la commissione dei Reati nella realtà della Società stessa;
- individuazione di soluzioni ed azioni volte al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- articolazione e stesura conclusiva del Modello.

Si precisa che la Società ha ritenuto opportuno concentrare la propria attenzione su quelle categorie di reati che, all’esito delle analisi preliminari (confermate, del resto, dai risultati del *Risk Assessment* effettuato) apparivano astrattamente configurabili in 7 principali macro-aree, in considerazione dell’attività e del contesto imprenditoriale in cui essa opera e cioè:

- A. reati di criminalità organizzata;
- B. reati contro la pubblica amministrazione;
- C. reati societari;
- D. reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita;
- E. reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- F. reati in tema di privacy in merito alla gestione del trattamento, comunicazione, conservazione dei dati personali (particolari se presenti) sia in termini informatici che cartacei;
- G. reati ambientali;
- H. reati tributari.
- I. Reati contro il patrimonio culturale

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ

3.1 Finalità del Modello

L’adozione del Modello è tesa alla creazione di un sistema di prescrizioni e strumenti organizzativi avente l’obiettivo di garantire che l’attività della Società sia svolta nel pieno rispetto del Decreto e di prevenire e

sanzionare eventuali tentativi di porre in essere comportamenti a rischio di commissione di una delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

Pertanto, le finalità che il Modello si propone sono:

- migliorare il sistema di *corporate governance*;
- assicurare un monitoraggio costante dei contesti territoriali in cui la Società opera per individuare e valutare il pericolo che le organizzazioni criminali, localmente insediate, possano tentare di condizionare in varie forme l'attività d'impresa allo scopo di strumentalizzarla per il conseguimento di vantaggi illeciti;
- garantire una interlocuzione qualificata con le autorità pubbliche e le organizzazioni private competenti in possesso di specifica conoscenza delle dinamiche tipiche dei processi di infiltrazione criminale, volta ad acquisire dati, indicazioni, circostanze significative ai fini di un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei criteri di valutazione;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "*aree di attività a rischio*", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni sia a carico dell'autore della violazione (sul piano civilistico, disciplinare e, in taluni casi, penale) sia a carico della Società (responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto);
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni oppure la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali;

Il Modello predisposto dalla Società si fonda pertanto su un sistema strutturato ed organico di protocolli

che trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati, attraverso:

- un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all'attività da svolgere;
- una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa;

Il Modello individua i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio e attribuisce all'OdV il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso e di proporre eventuali aggiornamenti.

3.2 Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, contestualmente integrato rispetto alla precedente approvazione da parte del C.d.a. della Società.

I principi ispiratori del Modello si fondano su quelli del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari;
- il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

3.3 Destinatari del Modello

È data ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura di CISAF S.p.A., ai principi ed ai contenuti del Modello.

L'organismo di vigilanza della Società monitora le iniziative volte a promuovere la comunicazione e la formazione sul Modello.

I principi e i contenuti del Modello sono destinati agli organi sociali ed ai loro componenti, ai dipendenti, ai fornitori, ai consulenti esterni, ai collaboratori, ai membri dell'Organismo di Vigilanza, nonché a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della Società. (di seguito, i "**Destinatari**")

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono da rapporti giuridici instaurati con la Società.

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

3.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Il Decreto prevede che sia l'organo dirigente ad adottare il Modello.

In coerenza con quanto indicato dalle Linee Guida di Confindustria, la Società ha individuato nell'Organo Amministrativo i dirigenti deputati all'adozione del Modello[CS1].

Al fine di garantire il funzionamento del modello, la Società assicura le attività di controllo attraverso un Organismo di Vigilanza esterno e la funzione di compliance officer interna all'organizzazione nonché attraverso le funzioni di audit e supervisore compliance esterno a supporto delle attività di monitoraggio e controllo per come disciplinate da apposito paragrafo.

4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA – AUDIT – COMPLIANCE OFFICER (C.O.)

4.1 I professionisti dell'area 231

Contestualmente all'adozione del Modello, la Società ha nominato uno specifico organismo, denominato "Organismo di Vigilanza" (di seguito denominato "OdV"), a cui ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dall'art. 6 comma 1 del Decreto medesimo.

In base al Decreto, l'organismo che deve vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria, l'Organo Amministrativo della Società ha ritenuto opportuno affidare a dei professionisti dell'area 231 il ruolo di OdV, Audit, Supervisore C.O. (di seguito denominato "**Gruppo 231**").

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'OdV come sopra identificato, è un soggetto terzo.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

A ulteriore garanzia di autonomia e, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'Organo Amministrativo potrà approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

I componenti dell'OdV possiedono le capacità, le conoscenze e le competenze professionali nonché i requisiti di onorabilità indispensabili per lo svolgimento dei compiti ad essi attribuiti.

4.2 - Organo di controllo interno: Compliance Officer

In attuazione a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto che regola le condizioni di esonero della Società dalla responsabilità, è istituito presso la CISAF spa il ruolo di Compliance Officer, al quale, in forza di autonomi poteri di iniziativa e controllo, sono assegnati i compiti di vigilanza, dell'applicazione e di aggiornamento del Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni della CO, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, esso sarà coadiuvato dalle singole funzioni aziendali della CISAF spa.

Il CO della CISAF spa ha come principali referenti l'Organo Amministrativo.

4.3 - Funzioni e poteri

Alla CO della CISAF spa sono affidate le seguenti mansioni:

--> vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, partners, etc.;

--> verificare l'adeguatezza del Modello in ordine alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;

--> aggiornare il Modello, in relazione a mutamenti aziendali o normativi;

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

--> fissare i criteri dell'informativa a proprio favore ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle c.d. "aree di attività sensibili";

--> verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;

--> condurre ricognizioni sull'attività aziendale attivando, di concerto col management operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;

--> effettuare verifiche periodiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";

--> promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;

--> determinare, raccogliere, elaborare e conservare informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;

--> definire con i Responsabili delle funzioni aziendali gli strumenti per l'attuazione del Modello (es. clausole standard per fornitori, criteri per la formazione del personale) e verificarne di continuo l'adeguatezza;

--> condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del Modello;

--> inoltrare richiesta di irrogazione di sanzioni o promuovere attività formativa in caso si riscontrino violazioni.

4.4 - Obblighi in materia di reporting

La CO della CISAF spa assolve agli obblighi di reporting secondo una duplice modalità:

--> su base continuativa per quanto attiene i vertici societari della CISAF spa;

--> su base periodica per quanto attiene l'Organo Amministrativo.

Resta salva la facoltà di operare, in circostanze particolari, con tempistiche differenti, oltre alla facoltà dei singoli organi di convocare autonomamente la CO.

4.5 Flussi informativi - Sistema delle deleghe

Alla CO devono essere trasmessi e tenuti costantemente aggiornati i documenti afferenti il sistema di deleghe in vigore.

4.6 - Segnalazioni di esponenti aziendali o di terzi

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

--> devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalle schede procedurali 231;

--> l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso la CO;

--> la CO valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;

--> le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;

--> le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.

Spetta alla CO il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti della CISAF spa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.7 - Obblighi di informativa

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse alla CO note informative concernenti:

--> notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico della CISAF spa;

--> richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;

--> rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;

--> notizie relative all'effettiva applicazione del Modello organizzativo con evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

4.8 - Attività di coordinamento

Per assicurare uniformità e massima efficacia all'attività di coordinamento, di prevenzione e di controllo della gestione del Modello di organizzazione, la CISAF spa si affida a 1 supervisore esterno alla CO che coordineranno, verificheranno e controlleranno l'operato della stessa CO.

E' attribuito alla CO della CISAF spa il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione omogenea del Modello organizzativo.

4.9 Selezione del personale

La CO della CISAF spa, in coordinamento con il Responsabile delle Risorse Umane, valuta le modalità con cui istituire, in fase di selezione, un sistema di valutazione del personale che tenga conto della previsione normativa ex D.Lgs.231/01. (PR05 del SGI)

4.10 Modalità di nomina e durata in carica dell'OdV, Audit e Supervisor C.O.

I professionisti dell'area 231 che copriranno le cariche di OdV, Audit e i Supervisor Compliance sono nominati dall'Organo Amministrativo.

Nello stesso modo l'Organo Amministrativo provvede anche alla nomina del Presidente dell'OdV (oggi composizione monocratica).

L'accettazione delle cariche da parte dei professionisti dell'area 231 sarà resa per iscritto all'Organo Amministrativo.

La retribuzione annuale dei professionisti dell'area 231 è determinata dall'Organo Amministrativo e rimane invariata per l'intero periodo di durata dell'incarico.

I professionisti che compongono il Gruppo 231 possono dimettersi dalla carica e, d'altra parte, essere rieletti alla scadenza del loro mandato.

4.11 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca

La nomina quale componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità con la nomina stessa:

- esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti dell'Organo Amministrativo, con soggetti apicali in genere, con i sindaci della Società e con i revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
- prestazione di fideiussione o di altra garanzia in favore di uno dei componenti dell'Organo Amministrativo (o del coniuge), ovvero sussistenza con questi ultimi rapporti, estranei all'incarico conferito, di credito o debito;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- esercizio di funzioni di amministratore – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- presenza di sentenza di condanna anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. *“patteggiamento”*), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal Decreto;
- esistenza di condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- esistenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) in Italia o all'estero, per reati diversi da quelli richiamati nel decreto, che incidono sulla moralità professionale;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV.

L'OdV con l'accettazione della nomina implicitamente riconosce l'insussistenza di detti motivi di ineleggibilità.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'organismo stesso.

Se nel corso della durata dell'incarico viene a mancare un membro dell'OdV (ad es. per dimissioni o revoca), gli altri provvedono ad informare l'Organo Amministrativo della Società che provvede alla nomina del/dei sostituto/i.

Nel caso di OdV monocratico, come nel caso di specie, nella eventualità venisse a mancare il Presidente nonché unico membro, l'Organo Amministrativo provvederà tempestivamente alla sua sostituzione.

La revoca dei poteri propri dell'OdV (o anche di uno solo dei membri di questo) e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto può avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'Organo Amministrativo, presa all'unanimità.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'OdV può intendersi, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di ineleggibilità;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo sempre esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta all'Organo Amministrativo (ed al Collegio Sindacale) o l'omessa redazione del piano delle attività;
- l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), del Decreto;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;
- la mendace dichiarazione circa l'insussistenza dei motivi di ineleggibilità sopra descritti.

In casi di particolare gravità e urgenza, l'Organo Amministrativo può comunque disporre la sospensione dei poteri dell'OdV e la nomina di un organismo *ad interim*, prima di provvedere alla revoca dell'OdV.

4.12 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV è completamente autonomo nell'esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili. In particolare l'OdV deve:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari;
- vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al presente modello;
- proporre e sollecitare l'aggiornamento del Modello laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.

L'OdV deve inoltre operare:

- *ex-ante* (adoperandosi ad esempio per la formazione ed informazione del personale);
- continuativamente (attraverso l'attività di monitoraggio, di vigilanza, di revisione e di aggiornamento);
- *ex-post* (analizzando le cause e le circostanze che abbiano portato alla violazione delle prescrizioni del Modello o alla commissione del reato).

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- (i) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale;
- (ii) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;
- (iii) verificare periodicamente l'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;
- (iv) verificare l'adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di sistemi di controllo interno rilevate in sede di *Risk Assessment*;
- (v) effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito dei Processi Sensibili;
- (vi) condurre indagini interne e svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- (vii) monitorare l'adeguatezza del sistema disciplinare previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;
- (viii) coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di controllo (*in primis* il Collegio Sindacale), anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- (ix) coordinarsi e cooperare con i soggetti responsabili della tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché della gestione ambientale, al fine di garantire che il sistema di controllo ai sensi del Decreto sia integrato con il sistema di controllo predisposto in conformità alle normative speciali per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la tutela dell'ambiente;
- (x) coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza (anche in riferimento nello specifico all'organizzazione di corsi di formazione) e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della

documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;

(xi) effettuare verifiche periodiche sul contenuto e sulla qualità dei programmi di formazione;

(xii) proporre all'Organo Amministrativo i criteri di valutazione per l'identificazione delle Operazioni Sensibili.

A tal fine l'OdV avrà facoltà di:

- emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'OdV stesso;
- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Decreto;
- impartire direttive generali e specifiche alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, al fine di ottenere da queste ultime le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, in modo che sia assicurata la tempestiva rilevazione di eventuali violazioni del Modello;
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di attività o anche interventi spot non programmati in detto piano, ma, comunque, ritenuti necessari all'espletamento delle sue funzioni.

Nello svolgimento dei compiti che gli competono, l'OdV avrà comunque la facoltà di ricorrere al supporto di collaboratori esterni, identificabili in soggetti appartenenti a qualsiasi funzione aziendale della Società che di volta in volta si rendesse utile coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati e/o di consulenti terzi.

Eventuali collaboratori dell'OdV, su indicazione dell'OdV stesso, possono, anche individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il funzionamento e l'osservanza del Modello.

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell'espletamento dell'incarico ad essi conferito in qualità di collaboratori dell'OdV, sono esonerati dallo svolgimento delle loro funzioni operative aziendali e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente, esclusivamente all'OdV.

L'OdV potrà dotarsi di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica / revisione del Regolamento stesso.

A prescindere dall'adozione formale del Regolamento, l'OdV dovrà comunque prevedere dei momenti formalizzati di incontro e confronto, in particolare con:

- (i) il Collegio Sindacale e/o dei Revisori;
- (ii) gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo interno;

(iii) gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione integrato (qualità, ambiente, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, responsabilità etica, prevenzione della corruzione ed efficientamento energetico)

4.13 Obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di:

- segnalazioni relative a violazioni, presunte o effettive, del Modello (di seguito le “**Segnalazioni**”);
- informazioni utili e necessarie allo svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all'OdV stesso (di seguito le “**Informazioni**”).

Deve essere permesso all'OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva per converso l'obbligo per l'OdV di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Le Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area; si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto e del Modello vigente. (PR23 del SGI)

La Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuterà le Segnalazioni e le Informazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, provvedendo ad indagare anche ascoltando l'autore della Segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque comunicazione all'Organo Amministrativo nell'ambito dell'attività di *reporting*.

4.14 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e alle eventuali criticità, direttamente all'Organo Amministrativo.

L'OdV, nei confronti dell'Organo Amministrativo, ha la responsabilità di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il Piano delle attività, che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- segnalare tempestivamente qualsiasi violazione del Modello oppure condotte illegittime e/o illecite, di cui sia venuto a conoscenza per Segnalazione che l'OdV ritenga fondate o che abbia accertato;
- redigere, almeno una volta l'anno, una relazione riepilogativa delle attività svolte nei precedenti dodici mesi e dei risultati delle stesse, degli elementi di criticità e delle violazioni del Modello, nonché delle proposte relative ai necessari aggiornamenti del Modello da porre in essere.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, il quale, a sua volta, ha facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti e di particolare gravità.

L'OdV potrà inoltre comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni qualora, dalle verifiche svolte scaturiscano carenze, comportamenti o azioni non in linea con il Modello.

In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano di azioni da intraprendere, con relativa tempistica, al fine di impedire il ripetersi di tali circostanze.

L'OdV ha l'obbligo di informare immediatamente l'Organo Amministrativo qualora la violazione riguardi i vertici dell'azienda.

4.15 Conservazione delle informazioni

Tutte le Informazioni, Segnalazioni, rapporti e altri documenti raccolti e/o predisposti in applicazione del presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo), gestito dall'OdV, per un periodo di 10 anni.

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'OdV e all'Organo Amministrativo.

5 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del Modello è di primaria importanza la piena conoscenza delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già presenti nell'azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di coinvolgimento nei Processi Sensibili.

5.1 Attività informativa

Per garantire un'effettiva conoscenza ed applicazione, l'adozione del Modello viene comunicata formalmente dall'Organo Amministrativo alle diverse categorie di destinatari.

In particolare, successivamente all'approvazione del Modello, i dipendenti della Società ed in seguito tutti i nuovi assunti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno ad osservarne le prescrizioni.

Per quanto attiene invece i collaboratori della società, i fornitori, nonché i consulenti esterni e gli appaltatori, la lettera di incarico od il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con essi deve contenere clausole redatte in linea con i contenuti del presente Modello e illustrate nella Parte Procedurale.

In caso di revisioni e/o aggiornamenti significativi del Modello la Società provvederà a darne debita comunicazione ai destinatari.

Il Modello è reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che l'Organo Amministrativo riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la diffusione su sito *internet* della Società, ovvero la messa a disposizione di copia cartacea del Modello in ciascuno stabilimento.

5.2 Diffusione del Modello 231 presso le società controllate e collegate da Cisaf S.p.a.

Cisaf S.p.a. si adopera affinché le società controllate e collegate adottino un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 che sia il più possibile coerente con i contenuti ed i principi del Modello.

In altre parole, Cisaf S.p.a. promuove l'adozione ed efficace attuazione da parte di tutte le società controllate e collegate di idonei sistemi di prevenzione del rischio di responsabilità di impresa derivante da reato.

In particolare, la Società, curerà la promozione e diffusione del Modello presso le società collegate e controllate, anche attraverso una proposta di adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 agli organi societari delle società controllate e collegate.

A tale riguardo, innanzitutto, tutte le società controllate e collegate, condividono i principi del Codice Etico di Cisaf S.p.a. e promuovono l'adozione di un Codice Etico.

Inoltre, le regole del sistema normativo interno di Cisaf S.p.a. assicurano che tutte le società controllate adottino, nella gestione delle attività a rischio ai fini della responsabilità di impresa, principi e presidi di controllo coerenti con i principi e i presidi di controllo previsti nel presente Modello. A tale scopo, l'Organismo di Vigilanza promuove la diffusione e la conoscenza dei presidi adottati in tema di prevenzione del rischio di responsabilità di impresa, nonché della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello, anche eventualmente coordinandosi e/o formulando raccomandazioni alle funzioni aziendali competenti.

5.3 Società partecipate, consorzi e joint-venture

Inoltre, i rappresentanti ed i soggetti delegati indicati da Cisaf S.p.a. negli organi sociali delle partecipate, nei consorzi e nelle joint-venture promuovono, negli ambiti di rispettiva competenza, l'adozione di sistemi di prevenzione del rischio di responsabilità di impresa derivante da reato, coerenti con le misure adottate dalla Società.

5.4 Formazione del personale

La comunicazione e la formazione del personale sono importanti requisiti dell'attuazione del Modello. La Società si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Modello da parte del *management* e dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, favorendo la partecipazione attiva degli stessi all'approfondimento dei suoi principi e contenuti.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del Modello è di competenza dell'Organo Amministrativo che individua le risorse interne od esterne alla Società cui affidarne l'organizzazione.

Tali risorse procedono in coordinamento con l'OdV, che ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti, all'organizzazione delle sessioni di formazione.

La formazione deve fornire informazioni in riferimento: al quadro normativo di riferimento (Decreto e Linee Guida di Confindustria), al Modello adottato dalla Società, al Codice Etico della Società ed al sistema disciplinare.

La formazione andrà differenziata in relazione alle diverse aree aziendali di appartenenza dei destinatari della formazione stessa. (PR05 del SGI)

5.5 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Con la delibera che dispone l'adozione del Modello (e dei suoi relativi aggiornamenti), ciascun componente dell'organo sociale deliberante si impegna personalmente anche al rispetto delle previsioni contenute nel medesimo. I consiglieri che - anche per effetto di sostituzioni o rinnovi di cariche - non hanno partecipato alla decisione relativa all'adozione del Modello (e dei suoi relativi aggiornamenti) sottoscrivono una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti dello stesso. La dichiarazione viene archiviata e conservata dall'Organismo di Vigilanza.

5.6 Formazione e comunicazione ai responsabili

Il Modello è comunicato ai Responsabili di unità organizzative.

I principi e i contenuti del d.lgs. n. 231 del 2001 e del Modello sono, inoltre, divulgati mediante corsi di formazione. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. La struttura dei corsi di formazione è approvata dall'organismo di vigilanza su proposta delle funzioni aziendali competenti.

5.7 Formazione e comunicazione per quadri, impiegati e operai (non responsabili di unità)

Il Modello è affisso nelle bacheche aziendali e comunicato a ciascun dipendente. Sono, inoltre, definite iniziative di formazione mirata per quadri, impiegati e operai (non responsabili di unità), ferma restando in ogni caso l'obbligatorietà della partecipazione alle iniziative di formazione relative al Codice Etico.

5.8 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici

Il Modello è reso disponibile a tutti gli utenti - anche non dipendenti - del sito internet di Cisaf S.p.a. Le iniziative di formazione e informazione mirata possono svolgersi anche a distanza e mediante utilizzo di risorse informatiche.

5.9 Comunicazione a terzi e al mercato

I principi e i contenuti del Modello sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la Società intrattiene relazioni contrattuali. L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Al riguardo, con strumento normativo aziendale sono standardizzate clausole che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto del Modello, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (quali il diritto di risoluzione e/o la facoltà sospenderne l'esecuzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

6 IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il Decreto prevede che sia predisposto un *"sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello"* sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

Inoltre, la definizione di sanzioni commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello ha lo scopo di contribuire, da un lato, all'efficacia del Modello stesso e, dall'altro lato, all'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è infatti indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del

Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

Fatto salvo quanto previsto dal Paragrafo di riferimento, il sistema disciplinare definito potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

6.1 Violazioni del Modello

A titolo esemplificativo, costituiscono violazioni del Modello:

- 1) comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- 2) comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- 3) comportamenti non conformi alle procedure richiamate nel Modello, al regolamento interno aziendale, ove presente, e al Codice Etico;
- 4) comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel Modello o richiamate dal Modello;
- 5) comportamenti non collaborativi nei confronti dell'OdV, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'OdV al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione senza giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall'OdV, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;
- la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza e intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;

- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

6.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente Modello da parte dei dipendenti della Società, costituisce illecito disciplinare ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere alla direzione del personale l'avvio del procedimento di contestazione disciplinare e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili, nonché dal CCNL di categoria, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

In ogni caso delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate la direzione del personale terrà sempre informato l'OdV.

Le violazioni dovranno essere valutate nei termini che seguono:

- **violazione lieve/mancanza lieve:** ogni violazione che non abbia prodotto danni e/o pregiudizi di qualunque tipo, compreso il pregiudizio all'immagine della Società e non abbia prodotto conseguenze nei rapporti con gli altri esponenti della stessa;
- **violazione grave /mancanza grave:** ogni violazione di una o più regole o principi previsti nel Modello, nel Codice Etico, nei protocolli, nonché degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal Decreto;
- **violazione gravissima:** ogni violazione di una o più regole o principi previsti dal Modello, dal Codice Etico, dai protocolli, nonché degli obblighi informativi all'OdV, tale da esporre la Società al rischio di applicazione di una sanzione prevista dal Decreto e da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia con la Società, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

In particolare, per **violazione /mancanza** del Modello, si intende:

- la violazione dei principi espressi dal Codice Etico che prevedono per lo più il divieto di condotte che sono direttamente sanzionate da norme penali conoscibili da chiunque;

- la violazione di quanto previsto dai protocolli, il cui elenco è contenuto nel presente sistema disciplinare, e di tutte le procedure aziendali, facenti parte integrante del Modello che costituiscono attuazione delle previsioni del Codice Etico ed espressione del potere direttivo societario;
- la violazione delle norme previste dalla normativa ambientale e dalla normativa prevista in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 applicabili alla realtà aziendale;
- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, da parte di soggetti apicali e personale operante nella Società. Costituisce violazione dei suddetti obblighi informativi, la mancata trasmissione in tutto o in parte e/o invio non veritiero di documentazione, dati, informazioni, richieste dallo stesso OdV o previste dal Modello organizzativo, dai protocolli, dalle procedure.

Sanzioni nei confronti del personale dipendente.

A tutti i dipendenti che violano il Modello e il Codice Etico, sono irrogabili le sanzioni previste dal CCNL di categoria vigente e nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

In particolare, le mancanze del lavoratore possono dar luogo all'adozione di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari, tassativamente previsti dal suddetto CCNL e di seguito riportati:

- **violazione lieve/mancanza lieve:**
 - ammonizione verbale;
 - ammonizione scritta, nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- **violazione grave /mancanza grave:**
 - multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, quando, da tale violazione/mancanza, non derivi pregiudizio alla normale attività della Società;
 - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro, quando tale violazione/mancanza esponga la società ad una situazione oggettiva di pericolo in ordine alla gestione corrente dell'attività di impresa;
- **violazione gravissima:**
 - licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

Nella valutazione della sanzione applicabile dovranno essere considerati i seguenti parametri:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione (es. essersi attivati per neutralizzare gli sviluppi negativi della condotta);

- gravità del danno o del pericolo cagionato alla Società;
- pluralità delle violazioni e ripetizione delle stesse da parte di chi è già stato sanzionato;
- mansioni del lavoratore;
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

6.3 Violazioni del Modello da parte dei soggetti apicali e relative misure

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente Modello poste in essere da lavoratori della Società aventi qualifica di *“apicali”*, anche queste costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere l'irrogazione di una sanzione, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio le eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio la comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei riguardi degli apicali nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e dalle normative speciali applicabili.

Tra le misure disciplinari applicabili nei confronti dei soggetti apicali possono ipotizzarsi il richiamo in forma scritta, la previsione di meccanismi di sospensione temporanea o, per le violazioni più gravi, decadenza/revoca dalla carica sociale eventualmente ricoperta.

Queste ultime possono essere previste come automatiche, oppure subordinate ad una deliberazione dell'Organo Amministrativo.

6.4 Misure nei confronti dei membri dell'Organo Amministrativo, dei membri dell'OdV

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Amministrativo della Società, l'OdV informerà gli altri componenti del medesimo organo, che, coerentemente con la gravità della violazione commessa, adotterà gli opportuni provvedimenti alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 6.1 e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

In caso di violazione del Modello da parte dell'intero Organo Amministrativo della Società, l'OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

In ipotesi di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Collegio Sindacale della Società, l'OdV informerà l'Organo Amministrativo, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto (dichiarazioni nei

verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Assemblea con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

Qualora l'Organo Amministrativo fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvederà (eventualmente in collaborazione con il Collegio Sindacale,) ad assumere le iniziative ritenute più idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo statuto.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate l'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l'OdV.

Quanto alla posizione dell'Organo Amministrativo, il sistema disciplinare si integra con gli strumenti tipici previsti dal diritto societario (*in primis* le azioni per la revoca e di responsabilità), di per sé soli insufficienti al fine di beneficiare dell'efficacia esimente del modello. Non sempre, infatti, le violazioni del modello determinano pregiudizi risarcibili. Inoltre, lo scopo delle misure organizzative è prevenire eventuali violazioni, non ripararne le conseguenze dannose.

D'altra parte, il principio di proporzionalità non ammette che il sistema disciplinare si esaurisca nella revoca dell'incarico di amministratore: essa sarebbe eccessiva rispetto a violazioni trascurabili, magari rimaste prive di conseguenze criminose.

6.5 Misure nei confronti dei collaboratori, dei consulenti esterni, dei fornitori, degli appaltatori.

Ogni violazione posta in essere dai collaboratori, dai consulenti esterni, dai fornitori e dagli appaltatori potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

7. LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO

Le componenti (c.d. "Protocolli") del sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello sono:

- principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- procedure operative, volte a regolamentare le attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;

- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre disposizioni del Modello.

7.1 Sistema organizzativo

Il sistema organizzativo della Società viene definito attraverso la predisposizione di un organigramma societario e l'emanazione di deleghe di funzioni e disposizioni organizzative, che forniscono una chiara definizione delle funzioni e delle responsabilità attribuite a ciascuna unità organizzativa.

La formalizzazione, aggiornamento e diffusione di detti documenti viene assicurata dalla direzione del personale, previa approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

7.2 Controllo di gestione e flussi finanziari

L'art. 6, comma 2, lett. c), del Decreto esplicitamente statuisce che il Modello debba *"individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati"*.

A tale scopo il sistema di controllo di gestione adottato dalla Società è articolato nelle diverse fasi di analisi dei consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società.

Il sistema garantisce la:

- pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni;
- capacità di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi informativi e di *reporting*.

7.3 Programma di informazione e formazione

Con specifico riferimento alle attività realizzate nell'ambito dei Processi Sensibili viene previsto e garantito un adeguato programma di informazione e formazione periodico e sistematico rivolto a dipendenti e collaboratori coinvolti nelle stesse.

Tali attività integrano e completano il percorso di informazione e formazione sul tema specifico delle attività poste in essere dalla Società in tema di adeguamento al Decreto previsto e disciplinato specificamente nei capitoli a ciò dedicati della Parte Generale del Modello.

7.4 Sistemi informativi e applicativi informatici


Al fine di presidiare l'integrità dei dati e l'efficacia dei sistemi informativi e/o gli applicativi informatici utilizzati per lo svolgimento di attività operative o di controllo nell'ambito dei Processi Sensibili, o a supporto delle stesse, è garantita la presenza e l'operatività di:

- sistemi di profilazione delle utenze in relazione all'accesso a moduli o ambienti;
- regole per il corretto utilizzo dei sistemi ed ausili informativi aziendali (supporti *hardware* e *software*);
- meccanismi automatizzati di controllo accessi ai sistemi;
- meccanismi automatizzati di blocco o inibizione all'accesso.

La C.I.S.A.F. S.P.A. utilizza un nuovo sistema di ingegnerizzazione informatica denominato eSolver. Tale sistema coinvolge ed interessa tutte le funzioni organiche della Società: Direzione, Amministrazione, Qualità ed Assistenti di cantiere.

La logica di tale programma fa sì che l'evasione di ogni fattura da parte dell'Ufficio Amministrativo debba essere obbligatoriamente legata ad un ordine e/o ad un DDT registrato per singola Commessa di appartenenza.

Di seguito si illustra il funzionamento del ciclo passivo:



Il programma eSolver consente anche di gestire le anagrafiche relative al personale, ai mezzi e alle attrezzature della Società al fine di monitorare le presenze delle risorse umane e l'effettivo utilizzo delle risorse produttive per ogni singola Commessa.

Il pacchetto EDF e integrazioni consente di far fronte a tutti gli adempimenti in materia fiscale previsti in azienda.

7.5 Archiviazione della documentazione

Le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili trovano adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse.

La documentazione sopra delineata, prodotta e/o disponibile su supporto cartaceo od elettronico, è archiviata in maniera ordinata e sistematica a cura delle funzioni coinvolte nelle stesse, o specificatamente individuate in procedure o istruzioni di lavoro di dettaglio.

La C.I.S.A.F. S.P.A. utilizza un sistema di protocollo digitale che di seguito si descrive brevemente. Sul server aziendale vi è una cartella condivisa in rete, all'interno della quale si trova un file formato excel nominato Protocollo. In tale file viene annotata, in maniera progressiva, la corrispondenza sia in entrata che in uscita. Per ogni protocollo è possibile creare un collegamento che ne archivia digitalmente il contenuto.

Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale sono previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti.

8. DATI AZIENDALI

RAGIONE SOCIALE	COSTRUZIONI IDRAULICHE STRADALI AGRARIE E FORESTALI C.I.S.A.F. S.P.A.
OGGETTO SOCIALE	La società ha per oggetto lo svolgimento di lavori, servizi e fornitura relativamente alle seguenti attività di manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, riconversione, costruzione, progettazione, fornitura e gestione di: edifici civili ed industriali; restauro beni immobili sottoposti a tutela; strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; opere d'arte nel sottosuolo quali gallerie, dighe; acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione; opere marittime e lavori di dragaggio; opere fluviali, di difesa, sistemazione idraulica e bonifica; impianti e centrali per la produzione e la distribuzione di energia elettrica e termica quali impianti fotovoltaici, da fonte eolica, idroelettrica, biomasse e biogas; impianti solari termici e termodinamici, impianti geotermici e simili; impianti per la produzione e la distribuzione di energia e da fonti rinnovabili; impianti per la trasformazione alta/media tensione e distribuzione di energia elettrica compresi impianti di pubblica illuminazione; impianti tecnologici; installazione di impianti elettrici; impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; impianti radiotelevisivi, installazione di antenne e impianti elettronici; impianti per la trazione elettrica; impianti di condizionamento, refrigerazione e riscaldamento; impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie; impianti per la distribuzione utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione ventilazione ed aerazione dei locali; impianti di sollevamento di persone e di cose per mezzo di ascensori, di

montacarichi, di scale mobili e simili; impianti di protezione antincendio; impianti di telecomunicazione e trasmissione dati; impianti pneumatici e antintrusione; linee telefoniche ed impianti di telefonia anche con fibra ottica; opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale; opere ed interventi di ingegneria naturalistica; scavi in terra; opere su superfici decorate di beni immobili e mobili del patrimonio culturale di interesse storico, artistico e archeologico; opere su superfici decorate di beni immobili patrimonio culturale e di interesse archivistico e librario; impianti elettromeccanici trasportatori e di sollevamento; opere generali di finitura in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; finiture di opere di natura edile e tecnica; opere di impermeabilizzazione; segnaletica stradale luminosa e non e sicurezza del traffico; apparecchiature strutturali speciali; barriere stradali di sicurezza, paramassi, fermeneve e simili; strutture prefabbricate in cemento armato; impianti di trattamento delle acque in genere; impianti di smaltimento, trattamento, recupero, preparazione per il riciclaggio, trasporto e smaltimento di rifiuti; pulizie di acque marine, lacustri, fluviali; carpenteria metallica per strutture in acciaio e componenti per facciate continue; rilevamenti topografici, indagini geognostiche esplorazioni del sottosuolo, opere strutturali speciali; opere speciali in cemento armato, fondazioni speciali, consolidamenti ed impermeabilizzazioni di terreni, trivellazione pozzi; impianti di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione di acqua; impianti di sollevamento e depurazione delle acque e di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti; impianti di sollevamento e trasporto; demolizione di opere; sistemazione agraria, forestale, di verde pubblico e arredo urbano; scavi archeologici; pavimentazioni e sovrastrutture speciali; armamento ferroviario; impianti per la mobilità sospesa; strutture in legno e coperture speciali; opere antirumore per infrastrutture di mobilità; interventi a basso impatto ambientale; infrastrutture per la realizzazione di ricarica di veicoli elettrici; sistemi di domotica building automation; interventi e opere di efficientamento energetico, impianti solari termici; adeguamento e consolidamento sismico e opere di messa in sicurezza statica di edifici; fornitura di serramenti, cappotto termico, giunti sismici e di qualsiasi altro materiale necessario per l'efficientamento energetico e sismico; verifiche statiche e progettazione di rinforzi strutturali.

Erogazione di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di risparmio energetico; eseguire, curare, svolgere e coordinare analisi di fabbisogni energetici; redazioni di studi di fattibilità tesi a verificare l'efficientamento energetico e sismico; ideazione, fornitura, installazione e manutenzione di sistemi e programmi per la connessione alle reti di distribuzione di energia elettrica, calore o di fonti primarie, con l'ottenimento dei relativi permessi ed autorizzazioni di allaccio; svolgimento di tutte le attività necessarie per l'ottenimento e la certificazione del diritto all'ottenimento dei così detti "certificati verdi" e "certificati bianchi" per nuovi impianti di produzione e o per il loro potenziamento, ammodernamento o conversione.

Esecuzione di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudo, nel settore dell'edilizia civile, idraulica ed industriale, nel settore impiantistico e dei macchinari produttivi, nel settore dell'agricoltura e della tutela dell'ambiente in genere.

Sviluppo, produzione, assemblaggio e commercio di sensori, attrezzature, macchinari, sistemi di monitoraggio, macchine e serre relative alla realizzazione, gestione e conduzione di impianti di depurazione; assunzione di rappresentanze commerciali da produttori nazionali o internazionali.

Elaborazione ed attuazione di ricerca e sperimentazione con sviluppo di materiali avanzati e/o dispositivi innovativi e divulgazione dei risultati nei settori produttivi interessati anche mediante attività di formazione; attività di ricerca, studio, calcoli, consulenze, project manager, project financing, studi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, consulenza strategica, brevetti e proprietà industriale ed

	<p>assistenze tecniche per opere ed impianti di depurazione, potabilizzazione delle acque, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti. Realizzazione, conduzione e gestione di impianti di riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti.</p> <p>Officina elettrica, elettrotecnica, meccanica, metalmeccanica ed elettromeccanica; cambio olio e filtri; estrazione di inerti; lavorazione di pietre ed inerti in genere; gestione terre e rocce da scavo; produzione di calcestruzzo e bitume.</p> <p>Servizi integrati di supporto per le funzioni di copia, assistenza alla segreteria, fatturazione, stampa e altre funzioni di ufficio; servizi di lettura di contatori del gas, acqua ed elettricità; trasporto conto terzi; noleggio operativo di impianti macchinari e attrezzature, a titolo esemplificativo: mezzi di cantiere, contatori e lettori per utenze, sistemi idraulici e elettrici, ecc.; commercializzazione di terreni e fabbricati; attività alberghiere e di affittacamere; attività culturale, creativa e turistica; ricerca e sviluppo di servizi IT; digitalizzazione processi e attività.</p> <p>Tutte le attività possono essere acquisite anche in forma di General Contractor e possono essere eseguite anche all'estero.</p>
RAPPRESENTANTE LEGALE	ING. SABRINA SILVIA GATTUSO
P. IVA / C.F.	00129470803
DATA APERTURA ATTIVITÀ	10/05/1973
TOTALE DIPENDENTI	79
POSIZIONE INAIL	SEDE DI RC N° 003238485-71 PAT N. 08724451.99
POSIZIONE INPS	SEDE DI RC N° 6700414846
INDIRIZZO SEDE LEGALE	VIA STRADA STATALE 106 N. 130, 89134 PELLARO - REGGIO CALABRIA
INDIRIZZO UNITÀ LOCALE - SEDE OPERATIVA	C.DA SAN LEO SNC, CAP 89048 SIDERNO (RC)
INDIRIZZO UNITÀ LOCALE - DEPOSITO	VIA VENA SNC, CAP 89064 MONTEBELLO JONICO (RC) frazione SALINE JONICHE
INDIRIZZO UNITÀ LOCALE - SEDE OPERATIVA	VIA SALVATORE FURFARO 27-29 CAP 89044 LOCRI (RC)
TEL - FAX	TEL. 096545433 – FAX 096545915

EMAIL	INFO@CISAFSPA.IT AMMINISTRAZIONE@CISAFSPA.IT DIREZIONE@PEC.CISAFSPA.IT
SITO INTERNET	WWW.CISAFSPA.IT

⇒ **GRUPPO REDAZIONE/MONITORAGGIO/VERIFICHE/PROCEDURE D.LGS.231/01**

COMPONENTI ODV MONOCRATICO		Dott. DE LUCA ROBERTO
COMPLIANCE OFFICER <i>COMPONENTI INTERNI ALL'AZIENDA FORMATI ED INCARICATI AL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE 231. INDICARE UN COMPONENTE ESTERNO, SE PRESENTE, COME SUPERVISORE DELL'OPERATO DELLA "COMPLIANCE OFFICER".</i>	SUPERVISORI	Dott.ssa MARCELLA GATTUSO
		Responsabile di Conformità MARTINO FRANCESCO

9. ORGANIGRAMMA AZIENDALE

Vedasi allegato 2 del SGI (Sistema Gestione Integrato)

10. RAPPORTI CON IL CODICE ETICO

Introduzione e obiettivi

L'azienda nel percorso di legalità e di etica intrapreso, in data 30 luglio 2018, ha approvato il Codice Etico.

Successivamente, con la adozione del Modello di Organizzazione ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, la Società ha provveduto ad integrare il suddetto Codice (di seguito Codice).

Il Codice esprime gli impegni e le responsabilità etiche cui sono tenuti ad uniformarsi nella conduzione degli affari e delle attività aziendali tutti gli stakeholders della Società, intendendo per tali tutti i soggetti interni alla stessa e i terzi interessati.

Finalità e rinvio al Codice Etico integrato

Obiettivi del Codice sono quelli di garantire la trasparenza, la tracciabilità, la adozione di procedure gestionali interne nonché di protocolli di prevenzione reato nella gestione dello svolgimento delle attività aziendali.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico (allegato al presente Modello).

Esse si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che intende esso perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i destinatari;
- Il Modello risponde invece alle specifiche esigenze previste dal Decreto ed è finalizzato a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

11. DELEGHE

11.1 Il sistema dei poteri e delle deleghe

Un sistema di Governance corretto ed efficace non può prescindere da una formale attribuzione di poteri che sia coerente con il sistema organizzativo proprio dell'impresa, ma deve soddisfare e combinare vari elementi:

- Flessibilità e autonomia di cui devono disporre i ruoli chiave;
- Esigenza, da parte dell'impresa, di tutelarsi rispetto ad un'autonomia decisionale che, se troppo estesa, può esporre a rischi derivanti dal comportamento del dipendente infedele o negli impegni verso terzi;
- Distribuzione di poteri coerente con le competenze e le effettive possibilità di presidio e vigilanza;
- Transizione delle responsabilità penali dal datore di lavoro a chi possiede effettivamente le competenze;
- Adeguata pubblicità verso terzi della distribuzione dei poteri in azienda.

11.2 Le definizioni

Dal momento che si confonde a volte il termine di delega con quello di procura, occorre precisare che:

- Delega di funzioni e procura sono sostanzialmente sinonimi, e corrispondono ad una transizione di specifici doveri/poteri aventi rilevanza in sede penale e civile, unitamente ai poteri ed agli strumenti effettivi per adempiere a tali attività;
- La “delega” (usata impropriamente) o più precisamente l’attribuzione di funzioni è l’attribuzione di un incarico funzionale o di un potere all’interno dell’organizzazione.

La prima viene attribuita tramite lo Statuto od atti notarili e deve esserne data adeguata pubblicità (per esempio tramite il deposito per la pubblicazione nel Registro delle Imprese).

La seconda è un atto interno all’organizzazione, che può essere reso operativo tramite determinazioni dell’Amministratore Unico, approvazione di manuali, procedure o mansionari.

Mentre la prima è opponibile a terzi, proprio per il fatto di averne dato adeguata pubblicità, così non è per la semplice “delega” o, più propriamente, attribuzione di funzioni.

11.3 Le criticità

Una attribuzione non coerente delle deleghe (e dei limiti di spesa ad esse correlate) espone l’azienda, ed i suoi rappresentanti, a molteplici rischi.

Il primo, e più evidente, è il fatto che procure illimitate (o con limite di spesa troppo elevato) espongono al rischio di una mancata condivisione delle decisioni e di impegni onerosi verso terzi.

Il secondo è che un dirigente dell’impresa (per esempio un Ufficio Acquisti) può diventare “procuratore di fatto” (anche se non “di diritto” tramite gli appositi atti di cui sopra) e come tale riconosciuto dai fornitori, solo per il fatto che per prassi aziendale a fronte di ordini emessi con la firma dell’Ufficio Acquisti (come da esempio), l’azienda riceve i prodotti e ne onora i pagamenti.

La differenza, e la criticità sta appunto in questo, è che mentre un procuratore di diritto ha un limite di spesa pubblicato e dunque opponibile a terzi, un procuratore di fatto non ha alcun limite.

Da non dimenticare infine il rischio del Legale Rappresentante di un’azienda che mantiene su di sé responsabilità anche con rilevanza penale (vedi sicurezza ed ambiente) senza averne a volte alcuna competenza e possibilità di presidio e controllo.

11.4 Articolazione dell’intervento

I passi necessari per la ridefinizione del sistema di deleghe e procure sono:

- Analisi delle procure e deleghe esistenti;
- Verifica validità a fini legali (con particolare riferimento a delega della sicurezza art.16 del D.Lgs. 81/08 o in materia ambientale);
- Verifica della coerenza con le competenze e le prassi aziendali;
- Verifica della coerenza con esigenze di tutela e flessibilità;

- Studio di un nuovo sistema di procure e deleghe.

Si precisa che per combinare le esigenze di tutela e di flessibilità è anche possibile adottare un sistema “misto”, ovvero un sistema nel quale le procure opponibili a terzi sono molto elevate (laddove siano necessarie decisioni tempestive), mediate però da regole di Governance interna (stabilite da una determinazione dell’Amministratore Unico) che obbligano il procuratore ad un preventivo confronto con il proprio superiore gerarchico.

Tali attribuzioni e regole non sono opponibili a terzi, ma devono comportare, se violate, sanzioni disciplinari e/o il ritiro delle deleghe medesime.

La definizione di un sistema di deleghe quindi è uno dei principali passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio e per essere efficace deve prevedere:

- Deleghe formalizzate in conformità alle disposizioni di legge applicabili, con una chiara esplicitazione dei poteri assegnati;
- Chiara esplicitazione delle eventuali limitazioni di potere;
- L’applicazione di sanzioni in caso di violazioni dei poteri delegati;
- Il rispetto del principio di segregazione delle funzioni e dei ruoli;
- La coerenza con i regolamenti aziendali e con altre disposizioni interne applicate dalla società comprese quelle in materia antinfortunistica ed ambientale;
- Periodico aggiornamento in funzione dei cambiamenti organizzativi;
- La documentabilità del sistema stesso delle deleghe (opponibile a terzi e che garantisca un’eventuale ricostruzione a posteriori).

Tra i principali vantaggi di un adeguato sistema di deleghe e procure:

- Efficienza operativa, con articolazione delle responsabilità in coerenza con gli obiettivi aziendali;
- Efficacia del processo decisionale, con allineamento nel tempo dei poteri attribuiti alla relativa responsabilità e posizione nell’organigramma aziendale;
- Coerenza del sistema di attribuzione dei poteri, con conferimento di procura ai soggetti dotati di delega funzionale interna;
- Chiarezza verso terzi e tutela dell’Azienda, con individuazione formale dei poteri attribuiti ai soggetti che possono assumere, in nome e per conto della Azienda stessa, obbligazioni verso terzi.